

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 09 febbraio 2026

OGGETTO: SENTENZA N. 12 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO N. 12

SENTENZA SU RICORSO N. 12/2026 PROPOSTO DALLA SOCIETA' "TERRE BASSE COWBOYS" AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE CON C.U. N. 107 DEL 02.02.2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Lombardia FIP così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Federica Ongaro (Vice Presidente) - Avv. Ingrid Sormani (Membro)

PREMESSO CHE

- La Società "Terre Basse Cowboys" ha proposto reclamo avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Provinciale con C.U. n. 107 del 02.02.2026 relativamente alla gara 2184 del 31.01.2026, campionato Divisione regionale 2 n. 31;
- La Corte Sportiva d'Appello adita fissava udienza da remoto per il giorno 09.02.2026 ore 15.15;
- Alla predetta udienza compariva il rappresentante del sodalizio sportivo reclamante il quale si riportava integralmente al proprio atto difensivo ed alle conclusioni ivi formulate;
- La Corte Sportiva d'Appello si riservava.

La Corte Sportiva di Appello, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, in via preliminare deve esaminare l'ammissibilità del gravame stesso.

Nel caso di specie, la reclamante, sia all'atto del deposito del reclamo depositato in data 04.02.2026 che fino alla celebrazione dell'udienza di discussione, non ha provveduto ad effettuare il bonifico per le spese di giustizia, né ha autorizzato l'addebito delle spese sulla scheda contabile della Società.

Orbene, l'art. 78 ai commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia FIP testualmente recita: "[2] Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati nel sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura: 'Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia' e l'indicazione del procedimento cui si riferisce, ovvero l'indicazione delle parti. [3] Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione dell'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo".

Nel caso di specie, è pacifico che la reclamante non ha ottemperato al pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia né è stato autorizzato il pagamento sulla scheda contabile della Società.

Pertanto, l'impugnazione proposta, preso atto comunque delle difese della reclamante, stante il dettame di cui all'art. 78 commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia deve essere dichiarata inammissibile.



L'inammissibilità del reclamo comporta l'assorbimento e la conseguente irrilevanza dell'esame nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società "Terre Basse Cowboys" in data 04.02.2026 e, per l'effetto, conferma integralmente i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. n. 107 del 02.02.2026.

Dispone comunque l'incameramento delle spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per le successive comunicazioni e adempimenti.

Milano, li 09.02.2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.